

Le "Condizioni Generali di Acquisto" qui di seguito riportate, debbono intendersi a tutti gli effetti parte integrante dell'ordine di acquisto. Qualsiasi clausola aggiunta dall'Acquirente nel testo dell'ordine di acquisto avente uguale titolo, annulla e sostituisce in tutto o in parte la corrispondente clausola delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

ARTICOLO 1 - CORRISPONDENZA

Tutta la corrispondenza tra le parti dovrà sempre fare riferimento al numero dell'ordine di acquisto dell'Acquirente e sarà indirizzata, ad esclusione delle fatture, all'Ufficio Acquisti.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

E' responsabilità del Venditore verificare che la documentazione in suo possesso per l'espletamento della fornitura, sia completa ed aggiornata secondo quanto indicato nell'ordine.

ARTICOLO 3 - CONFERMA ED ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO

Il Venditore dovrà inviare all'Acquirente, se richiesto, il modulo di accettazione dell'ordine di acquisto per via telematica, a conferma della sua accettazione, entro 3 giorni dalla data di ricezione dell'ordine di acquisto.

ARTICOLO 4 - SPEDIZIONI

Il Venditore, nel caso di resa Ex Works, dovrà utilizzare i trasportatori e/o gli spedizionieri indicati dall'Acquirente. In caso di inosservanza, l'Acquirente provvederà ad addebitare al Venditore le spese sostenute. Lo svincolo del materiale si intende sempre eseguito con riserva di controllo da effettuare entro 60gg. dalla data di ricezione. La qualità e il peso riconosciuti, sono quelli rilevati all'arrivo negli stabilimenti dell'Acquirente o nei luoghi da esso indicati. Nel caso di spedizioni internazionali, le seguenti indicazioni dovranno essere chiaramente visibili sugli imballi: Paese di origine, peso netto e lordo, luogo d'imbarco, punti di aggancio, ragione sociale del Fornitore e il numero dell'ordine di acquisto.

ARTICOLO 5 - IMBALLAGGIO PULIZIA E PROTEZIONE

Il Venditore dovrà provvedere ad un adeguato imballaggio dei materiali oggetto della fornitura, secondo quanto specificato nell'ordine di acquisto, oppure, se non specificato nell'ordine, secondo le migliori tecniche generalmente applicate nel commercio. I mezzi che giungessero a destinazione presentando difficoltà di scarico, non saranno accettati e verranno rimandati al mittente. Salvo diverse prescrizioni i materiali, prima della spedizione, dovranno essere dal Venditore accuratamente ed adeguatamente puliti e protetti, al fine di evitare danni alle parti lavorate durante le operazioni di carico/scarico e trasporto ed assicurare la giusta conservazione in normali condizioni di ambiente. In ogni caso il Venditore sarà interamente responsabile per tutti i danni subiti dal materiale per imballaggio non idoneo o inadeguata pulizia e protezione e dovrà risarcire l'Acquirente per tutte le conseguenze derivanti.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono vincolanti ed essenziali e conseguentemente non sono consentite proroghe senza la preventiva approvazione scritta dell'Acquirente. Fatto salve condizioni diverse, specificatamente indicate nell'ordine di acquisto, il Venditore sarà considerato responsabile per i danni e per i costi causati all'Acquirente derivanti da ritardi nelle consegne, a meno che tali ritardi siano causati da eventi di forza maggiore. Senza in alcun modo limitare o modificare quanto sopra, resta salvo comunque il diritto dell'Acquirente di cancellazione dell'ordine di acquisto in caso di ritardo nelle consegne causato dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore non riesca a rispettare la data di consegna indicata nell'ordine di acquisto, a meno che ciò non sia giustificato da una causa di forza maggiore, il Venditore sarà considerato responsabile per i danni risultanti da questo ritardo e l'Acquirente potrà chiedere al Venditore di pagare la penale così calcolata: 2% dell'ammontare totale dell'ordine di acquisto per ogni intera settimana di ritardo (o frazione di essa), fino ad un massimo del 10% dell'ammontare totale dell'ordine di acquisto.

ARTICOLO 7 – RISERVATEZZA

Il Venditore ed il suo personale dovranno mantenere riservati e dovranno salvaguardare e non divulgare a terze parti l' "informazione proprietaria", a meno che non espressamente autorizzati a farlo dall'Acquirente. Il Venditore riconosce e accetta la natura riservata di qualsiasi "informazione proprietaria" e riconosce il danno irreparabile che potrebbe derivare all'Acquirente se essa fosse divulgata ad una terza parte, o se fosse utilizzata per propositi non autorizzati senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore accetta di utilizzare ogni "informazione proprietaria" solo per condurre affari con l'Acquirente, secondo le modalità contemplate nel presente articolo. Il Venditore dovrà fare in modo di mantenere confidenziali le informazioni proprietarie dell'Acquirente e di prevenirne la divulgazione a terze parti delle stesse. Il Venditore limiterà la divulgazione di qualsiasi "informazione proprietaria" unicamente al proprio personale, che abbia necessità di conoscerle e dovrà vincolare tale personale agli obblighi di riservatezza. Al completamento o alla cessazione dell'ordine di acquisto, o su richiesta dell'Acquirente, il Venditore dovrà prontamente restituire tutti i materiali facenti parte di tale "informazione proprietaria" ed ogni copia di questa. Informazioni non coperte - Le Parti concordano che gli obblighi del Venditore nei confronti del trattamento, della divulgazione, della riproduzione e dell'utilizzazione di tale "informazione proprietaria", non sono applicabili alla porzione/i di informazione proprietaria che: a) sia di pubblico dominio prima della sua ricezione da parte del Venditore, o dopo la data di ricezione senza violazione dell'ordine di acquisto da parte del Venditore; b) sia nota, come evidenziato dalla documentazione, al Venditore prima della rivelazione da parte dell'Acquirente allo stesso; c) il Venditore potrebbe divulgare previa approvazione scritta dell'Acquirente; d) sia divulgata senza restrizione al Venditore da una terza parte avente il diritto a farlo in buona fede, senza violazione dell'ordine di acquisto da parte del Venditore.

Informazioni del Venditore - A meno che non diversamente specificato nell'ordine di acquisto, una informazione di qualsiasi tipo rivelata all'Acquirente, dovrà essere considerata come divulgata senza obblighi finanziari o di altro tipo a carico dell'Acquirente per mantenere la stessa riservata; l'Acquirente avrà il diritto di usare e divulgare tale informazione senza alcun compenso oltre a quello eventualmente specificato nell'ordine di acquisto.

Diritti di proprietà intellettuale - Il Venditore accetta di trasferire ed assegnare all'Acquirente e ai suoi designati, senza ulteriore compenso, l'intero diritto, titolo, proprietà ed interesse, in ogni parte del mondo, con riferimento a: a) tutta l'informazione tecnica specificamente prodotta dal Venditore nell'esecuzione dell'ordine di acquisto; b) tutta la proprietà intellettuale specificamente derivante dalle attività del Venditore nell'esecuzione dell'ordine di acquisto; c) tutta la proprietà intellettuale relativa a qualsiasi materiale da consegnare in base all'esecuzione dell'ordine di acquisto; d) ogni creazione ed invenzione eseguita mediante l'utilizzo di attrezzature, forniture, installazioni materiali e/o "informazione proprietaria" dell'Acquirente o delle sue affiliate.

Pubblicità - Il Venditore non dovrà fare alcuna dichiarazione, non dovrà scattare o rilasciare alcuna fotografia (eccetto che per propositi interni al fine di adempiere i servizi e/o creare il materiale da consegnare), né dovrà rilasciare alcuna informazione riguardante l'ordine d'acquisto o parte di esso o riguardante le sue relazioni commerciali con l'Acquirente, a nessun membro del pubblico, della stampa, di società o di altra persona giuridica, ad eccezione di quanto concesso dalla legge applicabile, da ingiunzione o da ordine amministrativo, senza il previo consenso scritto dall'Acquirente.

ARTICOLO 8 - PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE

Durante l'esecuzione dell'ordine di acquisto gli strumenti, l'equipaggiamento od il materiale eventualmente forniti dall'Acquirente al Venditore, o specificamente pagati dall'Acquirente, incluso qualsiasi pezzo in sostituzione o qualsiasi altro materiale necessario, saranno e rimarranno di proprietà dell'Acquirente.

ARTICOLO 9 - CESSIONE DI CREDITI

La cessione del credito, gli ordini di riscossione specifici o altri sistemi di delega dei pagamenti non sono consentiti senza preventiva ed espressa approvazione dell'Acquirente.

ARTICOLO 10 - PRODOTTI NOCIVI

Il Venditore garantisce che: (a) i prodotti non contengono sostanze classificate come SVHC di cui all'allegato XIV del Reg. 1907/2006 "Reach" (b) i prodotti non sono classificabili (Reg n. 1272/2008 "CLP") con le seguenti frasi di rischio: H340 " può provocare alterazioni genetiche"; H341 " sospettato di provocare alterazioni genetiche", H350 "può provocare il cancro" e H351 " sospettato di provocare il cancro".

Nel caso di avvenuta classificazione successiva alla vendita, il Venditore si impegna a comunicarlo immediatamente in forma scritta all'Ufficio Acquisti ed all'Ufficio Sicurezza della N.C.M. S.p.A..

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTORisoluzione senza motivo specifico.

L'Acquirente avrà sempre il diritto di risolvere l'ordine di acquisto e dovrà comunicare tale decisione al Venditore, con un preavviso di 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine da parte del Venditore. Una volta risolto, l'Acquirente ed il Venditore potranno negoziare eventuali spese di risoluzione in cui sia necessariamente incorso il Venditore, come diretta conseguenza della risoluzione. Tali spese dovranno essere ragionevoli, giustificate e documentate e dovranno essere considerate come unica e finale compensazione dovuta al Venditore per causa della risoluzione. Dal momento dell'avvenuto pagamento da parte dell'Acquirente delle spese di risoluzione, il titolo della proprietà del materiale fornito, inclusi i manufatti e gli articoli di produzione già prodotti o in produzione e la relativa documentazione, sarà concordato tra le Parti in base alla situazione contingente che si verrà a creare. Per il periodo durante il quale il materiale sopra menzionato rimarrà fisicamente presso gli stabilimenti del Venditore, il Venditore sarà ritenuto direttamente responsabile per la sua buona conservazione e custodia.

Risoluzione per inadempimento del Venditore.

Nel caso in cui il Venditore non soddisfi i suoi obblighi derivanti dall'ordine di acquisto e da queste Condizioni Generali di Acquisto (incluso il caso di fornitura di materiale difettoso, di non conformità del materiale alle specifiche indicate, di ritardi nelle consegne) l'Acquirente potrà, previa notifica di risoluzione per inadempimento, risolvere tutto o parte dell'ordine di acquisto senza alcuna responsabilità né il pagamento di alcuna spesa di risoluzione; fatto salvo il materiale spedito ed accettato entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione. Il Venditore dovrà continuare ad eseguire l'ordine di acquisto per le eventuali parti non risolte.

Risoluzione per fallimento o insolvenza del fornitore.

Se un procedimento di fallimento o di insolvenza viene intentato nei riguardi del Venditore, l'Acquirente avrà la facoltà, previa notifica di risoluzione per inadempimento, di risolvere tutto o parte dell'ordine di acquisto senza alcuna responsabilità né il pagamento di alcuna spesa di risoluzione, ad eccezione del materiale, spedito ed accettato entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione. Il presente articolo deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito dalla legge applicabile, incluso il risarcimento per qualsiasi danno documentato eventualmente sofferto dall'Acquirente in relazione al presente articolo.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fornitori italiani - Ogni controversia che si origina o è in collegamento con l'ordine, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità o cessazione, sarà risolta, se possibile, attraverso una negoziazione tra le Parti. Se una risoluzione non potrà essere raggiunta attraverso la negoziazione, allora la controversia verrà infine risolta seguendo le regole dell'arbitrato previsto nelle procedure del Codice Civile Italiano ("Arbitrato Rituale") da tre Arbitri incaricati in accordo alle suddette regole. L'arbitrato sarà condotto in italiano e la sede arbitrale sarà Perugia (Italia). Gli Arbitri applicheranno la Legge Italiana, escludendo le regole legali in contrasto. La decisione degli Arbitri sarà finale ed impegnativa per le Parti.

Fornitori non italiani - Ogni controversia che si origina o è in collegamento con l'ordine, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità o cessazione, le Parti dovranno inizialmente cercare di risolvere tale controversia attraverso la mediazione in conformità con la Procedura di Mediazione LCIA (London Court of International Arbitration), la cui procedura si intende per richiamo parte integrante del presente articolo. Se non si riuscirà a risolvere la controversia attraverso la procedura di mediazione entro un periodo di 90 giorni dalla nomina del Mediatore, o entro altro periodo di tempo concordato per iscritto tra le Parti, allora la controversia verrà definitivamente risolta con arbitrato in conformità con il Procedimento LCIA, la cui Procedura si intende per richiamo parte integrante del presente articolo. Il numero degli Arbitri sarà uno e la sede dell'arbitrato sarà Perugia (Italia).

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE DELL'ORDINE

Sarà facoltà dell'Acquirente sospendere temporaneamente, previa notifica al Venditore, l'ordine tutto o in parte qualora si verifichino circostanze tali da determinare un mutamento rilevante delle condizioni che hanno portato alla stipula dell'ordine stesso. A seguito della ricezione della notifica, il Venditore sospende prontamente l'esecuzione del lavoro per il periodo indicato, avendo cura di salvaguardare i lavori ancora in fase di esecuzione ed il materiale, le forniture e le apparecchiature in suo possesso per l'esecuzione del lavoro. L'Acquirente potrà in ogni momento revocare la sospensione, per tutto o parte del lavoro sospeso, mediante notifica al Venditore, specificando la data effettiva della revoca. Il Venditore, quindi, riprenderà l'esecuzione del lavoro, a partire dalla data specificata nella revoca notificata.

ARTICOLO 15- ASSICURAZIONE

Il Venditore adatterà tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare qualsiasi danno alle persone e alla proprietà dell'Acquirente e/o di terze parti, durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordine, eccetto il caso in cui tali lesioni siano state unica e diretta conseguenza della negligenza dell'Acquirente o dei suoi Clienti. Resta inteso che il Venditore indennizzerà e tutelerà l'Acquirente rispetto a qualunque rivendicazione comunque motivata da un'azione o da un'omissione del Venditore stesso, dei suoi agenti, dipendenti o sub fornitori. Il Venditore, durante l'esecuzione dell'ordine, dovrà accendere a proprie spese un'assicurazione generale contro tutti i rischi, di completo gradimento dell'Acquirente e dovrà fornire, su richiesta dell'Acquirente, il relativo certificato rilasciato dal proprio assicuratore. Una specifica assicurazione, ove richiesto dall'Acquirente, dovrà espressamente garantire non soltanto per il valore del materiale o del semilavorato reso inutilizzabile dal Venditore, ma anche del costo di tutte le lavorazioni che il prodotto dovesse aver subito prima della consegna al Venditore e dei conseguenti controlli. L'importo della garanzia assicurativa, se applicabile, sarà di volta in volta comunicato sull'ordine di acquisto dell'Acquirente al Venditore. Il Venditore si impegna altresì a non annullare o modificare i termini dell'assicurazione senza preventiva autorizzazione da parte dell'Acquirente. Oltre a quanto sopra indicato, il Venditore indennizzerà l'Acquirente per i danni alle persone ed alla proprietà che deriveranno dall'uso e dalla vendita del materiale, conformemente alla normativa italiana applicabile in fatto di assicurazione delle cose vendute.

ARTICOLO 16 - CERTIFICAZIONE

Ogni materiale fornito dovrà essere corredato della certificazione richiesta nelle specifiche di fornitura e/o in linea con quanto riportato in ordine. Tutta l'ulteriore eventuale certificazione che, in funzione della tipologia del prodotto, dovrà essere prodotta dal Venditore, senza però la necessità di essere inviata all'Acquirente, dovrà essere dal Venditore accuratamente archiviata per un periodo di almeno 10 anni ed in caso eventuale esplicita richiesta dell'Acquirente, a questi tempestivamente inviata. Nel caso di materiali spediti con destinazione diversa dagli stabilimenti N.C.M. S.p.A., i certificati dovranno sempre essere spediti, unitamente ai materiali, all'Ente destinatario.

Tutta la certificazione da produrre costituisce a tutti gli effetti parte integrante della fornitura. Il mancato invio della certificazione potrà costituire motivo per rifiutare i materiali spediti dal Venditore. Qualora ad insindacabile giudizio dell'Acquirente i materiali fossero ugualmente trattenuti ed utilizzati, i termini di pagamento della relativa fattura decorreranno inderogabilmente dalla data di ricevimento della documentazione mancante.

Tutti i certificati possono essere trasmessi all'Acquirente anche mezzo mail al seguente indirizzo: certificati@ncmonline.it;

ARTICOLO 17 - PAGAMENTO

I termini di pagamento sono specificati nell'Ordine di Acquisto. Il pagamento verrà posticipato nel caso di eventuali non conformità o di difetti riscontrati dall'acquirente nel materiale consegnato. In tal caso la data di inizio pagamento decorrerà a partire dalla data in cui i difetti e le non conformità saranno corretti.

ARTICOLO 18 – DOCUMENTI

L'originale della fattura deve essere spedita all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto. Nella fattura dovrà essere sempre riportato il numero dell'ordine di acquisto o, in assenza, il riferimento preciso di chi ha gestito la richiesta del bene o servizio. Le fatture non contenenti tale riferimento o le fatture i cui dati inseriti non permettano una corretta identificazione della fornitura o delle attività prestate saranno considerate incomplete e restituite al Venditore. La fattura sarà soggetta alle condizioni fiscali in vigore al momento dell'emissione. In caso di materiale spedito verso destinazioni diverse rispetto allo stabilimento/magazzino dell'Acquirente, una copia dei documenti di consegna dovrà essere spedita all'Ufficio Acquisti dell'Acquirente che ha emesso l'ordine di acquisto, per fini amministrativi. Nessuna spesa extra sarà ammessa in fattura senza specifica accettazione scritta dell'Acquirente (i.e. spese trasporto, imballi, bolli etc.). Tutta la corrispondenza commerciale sarà indirizzata all'Ufficio Acquisti, ad eccezione delle fatture/documenti di pagamento che saranno destinati all'Ufficio Amministrativo.

ARTICOLO 19 - SOSTITUZIONE SCARTI ED ADEBITI

Il Venditore si impegna a sostituire gli eventuali particolari che dovessero risultare scartati in sede di collaudo e/o di lavorazione e/o di montaggio, per difetti imputabili al Venditore, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di notifica della non conformità da parte dell'Ufficio Qualità dell'Acquirente, e/o a porre in essere le altre azioni indicate nel documento di contestazione notificato di cui sopra. Qualora il termine di 15gg non potesse essere confermato il nuovo termine dovrà essere definito ed accettato dall'Acquirente. Tale sostituzione, ove applicabile, dovrà essere effettuata franco il luogo di destinazione indicato nell'ordine. Nel caso di impossibilità del Venditore di effettuare tale sostituzione, dovuta al fatto di aver reso inutilizzabili semilavorati ricevuti in conto lavorazione, l'Acquirente notificherà al Venditore, tramite la non conformità di cui sopra, non soltanto la descrizione dell'incidente ma anche l'importo che sarà addebitato a titolo risarcitorio. In questo ultimo caso il semilavorato inutilizzabile resterà presso la sede dell'Acquirente, per tutto il tempo necessario ad ottenere dal Cliente N.C.M. S.p.A. autorizzazione alla restituzione od allo smaltimento. Nel caso di autorizzazione allo smaltimento il semilavorato diventa di proprietà del Venditore, che potrà ritirarlo presso la sede dell'Acquirente entro sessanta giorni dalla notifica della resa disponibilità. Trascorso tale termine l'Acquirente avrà facoltà di smaltimento. Per ogni non conformità di prodotto o di processo che l'Acquirente dovrà gestire a causa del Venditore, la N.C.M. S.p.A. addebiterà un costo forfettario pari ad € 200,00. La garanzia per l'Acquirente dell'indennizzo richiesto e documentato, è costituita oltre che dalle disponibilità del Venditore, anche dalla copertura assicurativa di cui all'art 15 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

ARTICOLO 20 - INVARIABILITA' PREZZI

I prezzi fissati si intendono bloccati anche se si dovessero verificare variazioni in aumento dei prezzi dei materiali e del costo della mano d'opera, per qualsiasi causa od evenienza anche di forza maggiore, dalla data dell'ordine stesso fino alla completa esecuzione del contratto o alla sua cessazione, con espressa rinuncia da parte del Venditore di avvalersi di quanto disposto dagli articoli 1467 e/o 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - COLLAUDO

Ogni singola posizione d'ordine dovrà essere controllata da parte del Venditore in accordo con la documentazione tecnica richiamata in ordine. Sarà cura del Venditore assicurarsi di essere in possesso di tale documentazione in maniera completa ed aggiornata e sua cura attenersi a quanto specificamente indicato nel Piano Collaudo dell'Acquirente per i particolari soggetti a tali controlli.

ARTICOLO 22 – GARANZIA

Il Venditore garantisce la conformità della fornitura in oggetto e, in ogni caso, che la fornitura stessa è rispondente alle caratteristiche, alle norme e alle specifiche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti e che la progettazione e la lavorazione sono state eseguite a perfetta regola d'arte e in accordo alle più recenti tecnologie. Eventuale benestare alla spedizione da parte di nostri Ispettori o Collaudatori, non potrà essere considerato liberatorio né manleverà il Venditore dalle responsabilità derivanti dalla garanzia di cui sopra. Pertanto, qualora durante il periodo suddetto la fornitura non si manifestasse conforme alle caratteristiche, alle norme ed alle specifiche convenute, ovvero presentasse vizi o difetti o non conformità attribuibili o riferibili ai materiali impiegati o alla progettazione o alla lavorazione eseguita, il Venditore sarà tenuto, a scelta dell'Acquirente a: 1) sostituire la fornitura a propria cura e spese con altra uguale e conforme alle prescrizioni contenute nell'ordine; 2) riparare senza ritardi la fornitura difettosa o non conforme.

L'Acquirente si riserva comunque la facoltà di: 1) rifiutare definitivamente la fornitura non conforme alle prescrizioni contenute nell'ordine, con conseguente risoluzione dell'ordine stesso per fatto e colpa del Venditore. In questo caso il Venditore risarcirà tutti i danni causati e restituirà le somme già incassate; 2) provvedere direttamente, previo avviso al Venditore, all'eliminazione dei difetti e delle non conformità. Tutte le spese ed i costi sostenuti per tali attività, saranno rimborsati dal Venditore a semplice richiesta. Resta salva la facoltà dell'Acquirente di procedere a compensazione con altre somme a qualsiasi titolo dovute al Venditore. In nessun caso il Venditore potrà rifiutare o ritardare tale rimborso. Tutte le parti riparate o sostituite durante il periodo di garanzia godranno di un nuovo periodo di garanzia uguale a quello originale.

Qualsiasi parte sostituita o riparata sotto garanzia, se richiesta indietro dal Venditore, sarà restituita a spese dello stesso. In tale ultimo caso, qualsiasi eventuale costo conseguente al riutilizzo del materiale effettuata dall'Acquirente, sarà addebitato al Venditore. Qualsiasi sostituzione, modifica o riparazione fatta dal Venditore, dovrà essere effettuata entro un termine predeterminato che dovrà essere concordato tra le Parti di volta in volta, in base al singolo caso concreto. La garanzia coprirà ogni materiale fornito dal Venditore o da una terza parte comunque collegata al Venditore. La garanzia si estenderà all'Acquirente, ai suoi successori, cessionari, e utilizzatori del materiale. Il presente articolo deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito dalla legge applicabile, incluso il risarcimento per qualsiasi danno documentato eventualmente sofferto dall'Acquirente in relazione al presente articolo.

ARTICOLO 23 - CONFORMITÀ A LEGGI E PROCEDURE DEL VENDITORE

Il Venditore dichiara, garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi e a tutti i regolamenti vigenti durante l'esecuzione dell'ordine di acquisto, incluse le disposizioni legislative emanate dalla Unione Europea (come direttive, regolamenti ed ordinanze) ed a tutte le leggi nazionali e locali emanate nel paese dove verrà effettuata la consegna intermedia e/o finale del materiale, entro i limiti di applicabilità al materiale ordinati dall'Acquirente. La conformità da parte del Venditore alle normative di cui sopra, dovrà avvenire a spese del Venditore stesso e sotto la sua responsabilità. Il Venditore si conformerà inoltre a tutte le Prescrizioni e le Registrazioni Standard del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Acquirente, che dovrà ricevere in forma controllata da quest'ultimo per la esecuzione del contratto.

Ambiente, Salute e Sicurezza. Il Venditore dovrà conformarsi a tutte le normative disciplinanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'imballaggio, la marcatura, la spedizione e la documentazione del materiale pericoloso. Il Venditore dovrà conformarsi a tutte le procedure dell'Acquirente collegate agli argomenti menzionati e portate a sua conoscenza in forma controllata.

Sostanze chimiche nei materiali. Il Venditore garantisce che ogni sostanza chimica contenuta nel materiale venduto o altrimenti trasferito all'Acquirente, è presente nella lista delle sostanze chimiche redatta e pubblicata dall'Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti (EINECS) e successivi emendamenti, regolamenti e standards; oppure in liste equivalenti applicabili localmente nel luogo in cui i materiali verranno inviati. In ogni caso il materiale venduto o trasferito all'Acquirente, non deve contenere arsenico, amianto, PCB (polychlorobiphenyls), PCT (polychloro triphenils) o altre sostanze chimiche (limitate dal Protocollo di Montreal). Ogni sostanza chimica o prodotto fornito, usato, spedito o comunque portato all'interno dei siti dell'Acquirente o del Cliente dell'Acquirente, dovrà essere accompagnato da una "Scheda di sicurezza del materiale" (MSDS) in conformità alla Direttiva UE 2001/58/EC e seguenti. Il Venditore garantisce che le schede di sicurezza siano conformi ai Regolamenti 1907/2006 "Reach" e 1272/2008 "CLP" e loro s.m.i. L'Acquirente si riserva il diritto di negare l'autorizzazione all'introduzione di sostanze/prodotti chimici a suo discrezionale giudizio. Il Venditore certifica che il materiale è conforme alle nuove direttive UE, alle direttive di Approccio Globale e agli Standard armonizzati, inclusa ogni relativa normativa nazionale e locale.

Il Venditore garantisce che nei materiali forniti non siano presenti le sostanze di cui all'allegato XIV del Regolamento 1907/2006 "Reach" e s.m.i. Il Venditore si impegna a mantenere aggiornate le suddette informazioni e dare tempestiva comunicazione all'Acquirente delle modifiche occorse. L'Acquirente si riserva di bloccare gli ordini in caso che le modifiche apportate dal Venditore impattino negativamente sui propri processi o prodotti.

Certificazione CE.

Il Venditore dichiara, garantisce e certifica che tutto il materiale indicato nell'Ordine di Acquisto, sarà conforme alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, incluse, ma non limitatamente a, una o più delle seguenti direttive, ove applicabili: a) Direttiva Macchine (98/37/CE e successivi emendamenti - in riferimento a questo, il Venditore dovrà inviare una certificazione/dichiarazione di conformità attestante la conformità del prodotto, da inserire nel dossier di certificazione assieme al manuale di uso e manutenzione); b) Direttiva Bassa Tensione (93/68/CE e successivi emendamenti); c) Direttiva Atex 1 (94/09/CE e successivi emendamenti) e Direttiva Atex 11 (99/92/CE e successivi emendamenti); d) Direttiva sulle Apparecchiature a Pressione (97/23/CE e successivi emendamenti); e) Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CE e successivi emendamenti). Il Venditore deve fornire all'Acquirente la Dichiarazione di Conformità e il Manuale d'uso e manutenzione in lingua Italiana. Il Venditore si impegna a mantenere aggiornate la documentazione e le informazioni fornite all'Acquirente.

Export-Control. Il Venditore dovrà conformarsi a tutti i regolamenti e leggi applicabili in materia di Export-Control. In particolare Il venditore dichiara inoltre che i materiali forniti non sono originari di paesi in cui sono in atto conflitti armati.

ARTICOLO 24 – PARTI CONTRAFFATTE

Il fornitore deve stabilire e mantenere attivo un processo di prevenzione di eventuale contraffazione di parti o materiali e assicurare che in nessun caso componenti contraffatti siano consegnati all'acquirente. A tale scopo deve sviluppare solide procedure a garanzia del cliente. NCM, allo scopo di prevenire e mitigare l'uso di materiali contraffatti si attiene a quanto stabilito nella SAE AS 6174 in ultima revisione applicabile.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE

L'Acquirente ha il diritto, in ogni momento, di apportare modifiche all'Ordine di Acquisto. Tali modifiche dovranno essere notificate al Venditore e dovranno risultare per iscritto all'interno della Variante all'ordine di acquisto. Il venditore può confermare o meno la/le variazioni/i di ordine entro 3 giorni dalla ricezione della documentazione ora citata. Se le modifiche apportate dall'Acquirente all'Ordine di Acquisto determineranno un aumento o una riduzione del costo della prestazione o del tempo richiesto per svolgere la prestazione, le Parti potranno concordare per iscritto un equo adeguamento del prezzo o del programma di consegna o di entrambi. Tale equo adeguamento dovrà includere solo i costi documentati necessariamente sostenuti dal Venditore, quale conseguenza diretta della/e modifica/he. Qualsiasi richiesta del Venditore per il soddisfacimento di quanto previsto in questo articolo, non sarà presa in considerazione se non pervenuta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Venditore della notifica di modifica.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL VENDITORE

L'Acquirente dichiara che ogni dato soggetto a tutela della privacy fornito dal Venditore in relazione all'esecuzione dell'ordine di acquisto, verrà trattato per i soli scopi relativi all'esecuzione dello stesso ordine ed in conformità alle Leggi Italiane.

ARTICOLO 27 - LEGGE APPLICABILE

L'ordine di acquisto, le sue clausole e le condizioni generali di acquisto sono disciplinate, eseguite ed interpretate in conformità alla Legge Italiana.